

Prot. 405
28.10.2013



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 124089/RU/2013

Roma, 24 OTT. 2013

All'Ordine interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
ordine.lazio@pec.chimici.org
(rif. foglio prot. n. 382/FM/av/13 del 17.10. 2013)

e, p.c.

Al Consiglio Nazionale dei Chimici
cnc@chimici.it

OGGETTO: Obbligo di assicurazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 1482".

In merito alla nota di codesto Ordine interregionale prot. n. 382/FM/av/13 del 17 ottobre 2013 - concernente l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 - si osserva che la relazione tecnica illustrativa concernente la normativa in oggetto chiarisce espressamente che *"la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista-cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente"*.

Conseguentemente, il contenuto della nota di questa Agenzia prot. n. 106595/RU/2013 del 12 settembre 2013 - citata da codesto Ordine nel foglio in premessa citato - risulta coerente con la sopra riportata relazione tecnica.

Il Direttore Centrale
Dr. Alessandro Aronica

DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e progressioni del personale
00149 Roma, Via M. Carucci, 71 - Telefono +39 06 50245341 - Fax. 0650245340
e-mail: dogane.personale.contenzioso@agenziadogane.it